



Studio SECH e Associati

## Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

PEC: [studiosech@legalmail.it](mailto:studiosech@legalmail.it)

## E-mail:

[studio@secheassociati.com](mailto:studio@secheassociati.com)

[segreteria@secheassociati.com](mailto:segreteria@secheassociati.com)

[contabilita@secheassociati.com](mailto:contabilita@secheassociati.com)

[PFdichiarativi@secheassociati.com](mailto:PFdichiarativi@secheassociati.com)



## Circolare clienti n. 07/T/2023

Pieve di Soligo, 07 febbraio 2023

### OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – ROTTAMAZIONE QUATER

Gentili Clienti,

Desideriamo informarvi che l'art. 1, co. 153, della L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), al fine di supportare i contribuenti ad affrontare l'attuale situazione di crisi economica, ha introdotto una misura finalizzata alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, da cui deriva il cosiddetto avviso bonario.

La definizione agevolata **delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni**, prevista dalla sopracitata legge, è consentita:

- Per le comunicazioni di irregolarità riferite ai periodi d'imposta in corso:
  - Al 31 dicembre 2019;
  - Al 31 dicembre 2020;
  - Al 31 dicembre 2021.

E per le quali **il termine di pagamento non sia ancora scaduto** alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (01 gennaio 2023) o per le quali le medesime comunicazioni siano recapitate successivamente a tale data.

- Per le comunicazioni di irregolarità riferite a qualunque periodo d'imposta e per le quali al 01 gennaio 2023 è **ancora "regolarmente" in corso il pagamento rateale** ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97.

In particolare, l'Agenzia delle entrate chiarisce che «Per rateazioni in corso al 01 gennaio 2023 si intendono le rateazioni intraprese in anni precedenti (a prescindere quindi dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/73».

Con riguardo alle **comunicazioni** aventi ad oggetto **rateazioni in corso al 01 gennaio 2023**, al fine della definizione, è richiesto il pagamento del **debito residuo** a titolo di imposte/contributi previdenziali – interessi/somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3% delle residue imposte non versate/versate in ritardo. Di fatto, al fine della definizione agevolata, la sanzione che risulta dalla comunicazione di irregolarità è rideterminata applicando il 3% dell'imposta (versata/versata in ritardo) che **residua** dopo aver considerato i **versamenti rateali eseguiti fino al 31.12.2022**.

Si segnala, inoltre, che l'art. 1, co. 231 – 252, prevede il nuovo strumento di Pace Fiscale (c.d. Rottamazione-quater) per rottamare tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo **ricompreso tra il 01 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022** inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;

Dott. Armando Sech  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[armandosech@secheassociati.com](mailto:armandosech@secheassociati.com)

Dott. Marco Fregolent  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[marcofregolent@secheassociati.com](mailto:marcofregolent@secheassociati.com)

Dott.ssa Carla De Conti  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[carladeconti@secheassociati.com](mailto:carladeconti@secheassociati.com)

Dott. Alessio Rizzo  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[alessiorizzo@secheassociati.com](mailto:alessiorizzo@secheassociati.com)

Dott. Oscar Sartor  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[oscarsartor@secheassociati.com](mailto:oscarsartor@secheassociati.com)

Dott. Giovanni Pase  
Dottore commercialista e  
revisore contabile  
[giovannipase@secheassociati.com](mailto:giovannipase@secheassociati.com)

Dott.ssa Valentina Daberto  
Dottore commercialista  
[vdaberto@secheassociati.com](mailto:vdaberto@secheassociati.com)

Dott.ssa Martina Dal Cin  
Dottore commercialista  
[martinadalcin@secheassociati.com](mailto:martinadalcin@secheassociati.com)

Dott.ssa Clarissa Dall'Anese  
Dottore commercialista  
[cdallanese@secheassociati.com](mailto:cdallanese@secheassociati.com)

Dott. Nicola Pedrazzi  
Dottore commercialista  
[nicolapedrazzi@secheassociati.com](mailto:nicolapedrazzi@secheassociati.com)

Dott.ssa Serena Zannoni  
Dottore in economia e  
gestione delle aziende



- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il **31 gennaio 2023**, provvede a:

- Adottare uno specifico provvedimento;
- Trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- Pubblicarlo sul proprio sito internet.

La L. 197/2022 stabilisce che il debitore che manifesti la sua volontà di procedere alla “Rottamazione-quater” deve presentare, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio [sito internet](#) (si avvisa, a tal proposito, che in merito alle persone fisiche, per accedere al portale sono necessarie le credenziali SPID oppure il dispositivo Token/Usb – se sprovvisti lo Studio può provvedere all’emissione del Token).

In seguito alla **presentazione della domanda di adesione**, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientrati nell’ambito applicativo:

- **non avvierà** nuove procedure cautelari o esecutive;
- **non proseguirà** le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **resteranno in essere** eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;

Il contribuente, sempre per i predetti debiti, **non sarà considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La legge prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il **30 giugno 2023**, una comunicazione di:

- **Accoglimento** della domanda, contenente:
  - l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata;
  - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  - i moduli di pagamento precompilati;
  - le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.
- **Diniego (eventuale)**, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la Definizione agevolata.

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

- in un’**unica soluzione**, entro il 31 luglio 2023;
- Oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione



agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il **pagamento rateizzato** prevede l'applicazione degli interessi al tasso del **2% annuo**, a decorrere dal 01 agosto 2023.

In caso di **omesso** ovvero **insufficiente** o **tardivo versamento**, superiore a **cinque giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la "Rottamazione-quater" risulta **inefficace** e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Si evidenzia, infine, che la L. 197/2022 dispone che:

- Le somme versate anteriormente alla definizione agevolata restano definitivamente acquisite;
- I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento di cui all'art. 25 del DPR 602/73, riferite a somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, sono prorogati di un anno.

Lo studio ha incaricato la Dott.ssa De Conti Carla, il Dott. Sartor Oscar e De Biasi Lucia di approfondire e studiare le tematiche oggetto della presente circolare, i quali si rendono disponibili a supportarVi e assisterVi nel caso in cui abbiate necessità chiarimenti o approfondimenti agli indirizzi mail: [carladeconti@secheassociati.com](mailto:carladeconti@secheassociati.com), [oscarsartor@secheassociati.com](mailto:oscarsartor@secheassociati.com) e [ldebiasi@secheassociati.com](mailto:ldebiasi@secheassociati.com).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati